



COMUNE DI GIARDINI NAXOS CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA ORDINARIA Reg. Del. N. 42 del 28.12.2020

OGGETTO: Ricognizione delle società partecipate ai sensi e per gli effetti di quanto sancito dall'art. 24 e ss. del D.lgs 175/2016 e ss.mm.ii.

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **VENTOTTO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **10,30** e **seguenti** in **GIARDINI NAXOS** nella consueta sala delle adunanze del Comune, nella seduta **ordinaria** di (1) **apertura** che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presenti			Presenti
1)	Micalizzi Rita	SI	9)	Bosco Agatino Salvatore	NO
2)	Arcidiacono Maria Antonella Laura	SI	10)	Barbagallo Alessia Anna	SI
3)	Di Blasi Caterina	SI	11)	Palumbo Francesco	SI
4)	Saglimbeni Daniele	SI	12)	Fichera Simona	SI
5)	Leotta Giuseppe	SI			
6)	Schilirò Roberto	SI			
7)	Pollastri Gianpiero	SI			
8)	Tornatore Emanuele	SI			

Presenti n. 11	Assenti n. 01
-----------------------	----------------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Consigliere Arcidiacono Maria Antonella Laura, Presidente del Consiglio apre la seduta – Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Freni.

Vengono scelti dal Presidente come scrutatori i Consiglieri: Tornatore Emanuele, Barbagallo Alessia e Saglimbeni Daniele

(1) apertura o ripresa o prosecuzione

Il Presidente passa quindi a illustrare la proposta di deliberazione al punto 3 all'o.d.g. avente ad oggetto: "Ricognizione delle società partecipate ai sensi e per gli effetti di quanto sancito dall'art. 24 e ss. del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii." e, in assenza di interventi in merito, la sottopone a votazione.

Si vota a scrutinio palese, per alzata di mano, e si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 11 (undici);

Consiglieri votanti: n. 11 (undici);

Voti favorevoli: n. 8 (otto);

Voti contrari: n. 0 (zero);

Astenuti: n. 3 (tre –Palumbo, Barbagallo e Fichera).

Il Presidente sottopone infine a votazione la proposta di dotare il provvedimento della clausola dell'immediata esecutività.

Si vota a scrutinio palese, per alzata di mano, e si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 11 (undici);

Consiglieri votanti: n. 11 (undici);

Voti favorevoli: n. 8 (otto);

Voti contrari: n. 0 (zero);

Astenuti: n. 3 (tre –Palumbo, Barbagallo e Fichera).

Il Consiglio Comunale

Udita la proposta avente come oggetto "Ricognizione delle società partecipate ai sensi e per gli effetti di quanto sancito dall'art. 24 e ss. del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.", che si allega al presente atto per farne parte integrante;

Visti gli esiti delle votazioni in premessa riportati;

Visto il vigente regolamento del Consiglio Comunale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.A.EE.LL. Vigente della Regione Siciliana;

Delibera

Approvare la proposta avente ad oggetto "Ricognizione delle società partecipate ai sensi e per gli effetti di quanto sancito dall'art. 24 e ss. del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.", che si allega al presente atto per farne parte integrante;

Dichiarare il provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 c. 2 della L.R. 44/1991 e ss.mm.ii.



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Citta' Metropolitana di Messina

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

N° 41

DEL 10.12.2020

OGGETTO :

Ricognizione delle società partecipate ai sensi e per gli effetti di quanto sancito dall'Art. 24 e ss. Del Dec. Lgs. 175/2016 e ss. mm. E ii.;

SETTORE :

Settore II - Economico - Finanziario

PROPONENTE

Assessore al Bilancio - Dott. Gianpiero Pollastri

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);

l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

la ricognizione *delle partecipazioni societarie* è imposta dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100;

per i comuni il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, varato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014;

secondo l'articolo 24 del TU, entro il 31 dicembre di ogni anno le Amministrazioni Pubbliche che rientrano nella fattispecie dell'Art. 1 comma 2 del Dec. Lgs. 165/2001 e ss.mm. E ii., devono effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che devono essere cedute;

a norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso: alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti; entro il mese di ottobre, alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro;

Preso atto delle "linee di indirizzo per la revisione delle società partecipate", approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017, e che le società partecipate dal comune di Giardini Naxos hanno pertanto compilato le schede tecniche predisposte sulla base delle direttive impartite dalla dalla Corte dei conti;

che tali schede costituiscono un "modello standard dell'atto di ricognizione" che, secondo la Corte, deve "essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti" ;

Vista la relazione tecnica sul Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Giardini Naxos (**Allegato A**) -

quindi, esaminato e condiviso il Piano di revisione, composto dalla presente proposta e dall'allegato A, per approvarli in ossequio a quanto previsto dall'articolo 24 del De. Lgs. 175/2016 e ss.mm. e ii.;

Vista la legge 24.12.2007 n.244 e ss.mm. e ii.;

Visto il D.L. n.78/2010 ; e ss.mm. e ii

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii ;
Vista la Legge 190/2014 e ss.mm. e ii;
Visto il Dec. Lgs. 175/2016 e ss.mm. e ii;
Visto OO.EE.LL. Vigente nella Regione Siciliana;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento di contabilità;

PROPONE

- 1.-di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
- 2.-di approvare il Piano di revisione delle società partecipate che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
- 3.-di dichiarare immediatamente eseguibile la presente proposta di deliberazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;



Il Proponente
Assessore al Bilancio
Dr. Gianpiero Pollastri

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Provincia di Messina

Allegato A

Relazione tecnica sul Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Giardini Naxos -

Premesso che

Il Comune di Giardini Naxos con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31.03.2015, di immediata esecuzione, ha proceduto all'esame e all'approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate.

Il piano è stato pubblicato sul sito internet dell'Ente – Sezione “Amministrazione Trasparente” – ai sensi del D. Leg.vo 33/2013 e s.m.i. e trasmesso alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo – con nota prot. n. 642 del 03.04.2015.

Rilevato che il presente piano di revisione evidenzia per ciascuna delle società partecipate il rispetto o meno dei requisiti previsti dal legislatore per il mantenimento delle partecipazioni societarie.

La revisione delle partecipazioni societarie è imposta dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU), come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100.

Per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, che tali amministrazioni hanno approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014.


Secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, “con provvedimento motivato”, la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovranno essere cedute.

A norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

Qualora l'amministrazione ometta di procedere alla revisione delle partecipazioni societarie, oppure non rispetti il termine di un anno per la vendita delle quote, non potrà “esercitare i diritti sociali nei confronti della società” e, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione, questa sarà liquidata in denaro in base a criteri e modalità dettati dal Codice civile (articoli 2437-ter, comma 2, e 2437-quater).

Secondo il legislatore del TU (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

A) non riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU;



A)oppure che non soddisfano i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

C) o che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU.

Ai sensi dell'articolo 4 del TU, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la “produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”. Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le “categorie” previste dall'articolo 4 del TU, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

A) produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

B) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;

C) realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;

D) auto-produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;

E) servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.


Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede:

1) che per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano “acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (articolo 4 comma

2) che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);

3) che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);

4)che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la



possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);

5) infine, che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare "l'esclusione totale o parziale" dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle "categorie" dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell'articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, "deve essere analiticamente motivato". Attraverso tale motivazioni l'amministrazione deve:

A) dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TU;

B) evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;

C) dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del TU: "L'atto deliberativo di che trattasi dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".

All'atto della ricognizione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni devono dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU come novellato dal decreto 100/2017. L'articolo 20 impone la dismissione:


1) delle società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;

2) delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;

3) nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;

4) nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

L'articolo 20 prevede anche il requisito del *fatturato medio del triennio precedente*. La norma deve essere letta congiuntamente al comma 12-*quinquies* dell'articolo 26. Quindi:



A) il limite del fatturato medio, di almeno un milione, si applicherà nel 2020 sul triennio 2017-2019;

B) per i provvedimenti di ricognizione del 2017 (triennio 2014-2016), 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio richiesto è di 500.000 euro.

L'articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito, e vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti".

Anche per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-*quater*) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021).

Pertanto sulla base di quanto precede occorre premettere altresì che le società: A.T.O. ME 4 S.p.A. "*società a capitale pubblico per la gestione integrata dei rifiuti in ambito territoriale ottimale*", in liquidazione - Società a totale partecipazione pubblica locale che ha come oggetto sociale la gestione integrata dei servizi di igiene ambientale nel territorio dell'A.T.O., e la Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti - S.R.R. Messina Area Metropolitana, Società consortile per azioni sono società previste per la gestione di servizi pubblici essenziali a livello di ambito territoriale ottimale, per cui l'analisi metterà in evidenza l'obbligo di adesione del Comune alle predette forme societarie.

L'analisi viene fatta con riferimento alle disposizioni contenute nell' art. 24 e ss del Dec. Lgs. 175/2016 , che individua i criteri specifici di cui tenere conto per la predisposizione del Piano di Revisione.


Il Piano redatto per il Comune di Giardini Naxos evidenzia la presenza di n. 4 società partecipate, di queste due, sono società che le norme in materia di ciclo di rifiuti, a livello nazionale e regionale, considerano obbligatorie per il Comune. (ATO Me 4 s.p.a e S.R.R. s.p.a.)

Le quote di partecipazione del Comune di Giardini Naxos, nelle predette società, sono molto contenute.

I criteri attraverso cui effettuare il Piano di Revisione delle società partecipate al fine di individuare le misure di razionalizzazione da porre in essere, sono indicati dall'art. 24 e ss. Del Dec. Lgs. 175/2016;

Questa disposizione salvaguarda **il principio generale per il mantenimento delle partecipazioni in società di capitali, ovvero la produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica** **socia**, ai sensi di quanto previsto dai c. 27 – 29 dell'art. 3 della L.244/2007.

Fatto salvo questo principio generale, le Amministrazioni locali sono tenute ad avviare un processo di revisione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o




indirettamente possedute, in modo da conseguirne un processo di revisione perseguendo tra l'altro i seguenti obiettivi :

- coordinamento della finanza pubblica;
- contenimento della spesa;
- buon andamento dell'azione amministrativa;
- tutela della concorrenza e del mercato.

Il Comune di Giardini Naxos detiene le suddette partecipazioni:

- Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti - S.R.R. Messina Area Metropolitana, Società consortile per azioni – società a totale partecipazione pubblica la cui costituzione è obbligatoria ai sensi della L.R. n. 9/2010, la quale ha come oggetto sociale l'esercizio delle funzioni di regolazione previste dal Dec. Lgs. 152/2006 in tema di organizzazione affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale n. 10 – Messina area Metropolitana così come individuato dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana 4/7/2012 n. 531- partecipazione detenuta pari al 1,97%
- A.T.O. ME 4 S.p.A. "*società a capitale pubblico per la gestione integrata dei rifiuti in ambito territoriale ottimale*", in liquidazione - Società a totale partecipazione pubblica locale che ha come oggetto sociale la gestione integrata dei servizi di igiene ambientale nel territorio dell'A.T.O. - Il Comune detiene una percentuale di partecipazione pari al 10,872% .
- SVILUPPO TAORMINA ETNA SRL - Società, partecipata all'1,97% del capitale sociale per una quota pari a € 701,58
- SOCIETA' CONSORTILE TAORMINA ETNA A R.L. - Società in liquidazione , partecipata allo 0,99% con un capitale sottoscritto pari ad € 111,37.

Tali partecipazioni sono state oggetto del Piano Straordinario del 2015. Allora l'amministrazione aveva ritenuto di conservarne la proprietà, motivando la decisione. E dei piani annuali che si sono adottati entro il termine del 31 Dicembre utilizzando la medesima decisione;



CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA REVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Con riferimento a questo criterio occorre verificare:

- gli effettivi servizi resi dalla società e compararli con le priorità istituzionali dell'ente al fine di dimostrarne la stretta inerenza;
- accertare l'impossibilità di internalizzare i suddetti servizi;
- valutare la competitività dell'offerta assicurata dalla partecipata (anche in termini di ripercussioni economiche e patrimoniali sulla società di cui l'ente è socio) rispetto ad alternative di mercato, motivando il mantenimento della partecipazione in quanto l'offerta di beni e servizi risulta economicamente più vantaggiosa;
- accertarsi altresì che la partecipata non rappresenti una minaccia per il mercato, gestendo una commistione di servizi strumentali e servizi pubblici locali.

Da quanto sopra risulta che non si tratta di partecipata poco vitale, il modello organizzativo individuato prevede che i membri del CDA svolgano compiti operativi e ciò determina una riduzione degli oneri relativi all'assunzione del personale.

b) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

Occorre fare riferimento al comma 28 della Legge 244/2007 con riferimento all'adesione ad un'unica forma associativa. Rispetto al riscontro di una situazione di duplicazione di attività tra più società partecipate, l'ente locale socio, attraverso la predisposizione del Piano di razionalizzazione, non potrà esimersi dall'individuare misure di riorganizzazione delle attività al fine di porre rimedio alla sovrapposizione di interventi tra gli organismi partecipati, provvedendo di conseguenza alla dismissione/ soppressione delle quote detenute.

Questa misura è da intendersi applicabile a quegli enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino nello specifico contesto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; laddove siano verificate tali condizioni di base, l'ente, attraverso il piano di razionalizzazione, sarà tenuto ad esprimere l'indirizzo di accorpate tali società in un'unica realtà partecipata, addivenendo ad una società multiservizi.

c) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Le disposizioni vigenti, per ultimo lett. a) del comma 1 dell'art. 16 del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un



fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato e degli amministratori delle società a totale partecipazione pubblica (sia diretta che indiretta), ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non possa superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

Oltre a tali misure sugli oneri degli amministratori, peraltro obbligatorie, sarà in ogni caso demandata ad ogni ente socio l'effettuazione di un'analisi di efficienza di ogni singola partecipata e la valutazione circa l'opportunità di avviare azioni di razionalizzazione dei costi di funzionamento; un'area da prendere in considerazione obbligatoriamente, è certamente rappresentata dai costi di personale e dall'applicazione di connesse misure di razionalizzazione.

Il Comune socio non potrà esimersi dal formulare un indirizzo finalizzato a verificare la congruità della dotazione di personale e l'effettiva sostenibilità delle relative spese, prendendo in considerazione le misure di razionalizzazione previste dai c. 563 - -568 ter della L. 147/2013. Oltre a tali verifiche, occorrerà verificare se, nell'ambito dei costi di funzionamento, vi siano altre tipologie di spese su cui è possibile operare una razionalizzazione (acquisto beni, servizi, oneri diversi di gestione) in considerazione anche delle disposizioni di cui ai commi 551 e segg. della Legge 147/2013 che obbligano il Comune ad accantonare una quota proporzionale alla partecipazione detenuta, del risultato negativo d'esercizio.

Occorre altresì rilevare che le misure volte al contenimento dei costi di funzionamento siano programmate, definite e verificate a livello di assemblea dei soci, rimanendo la funzione del nostro Comune, per le motivazioni sopra evidenziate, solo propositiva e di impulso, non certo determinante.

Gli organi di vertice del Comune potranno, nell'ambito della loro autonomia statutaria e normativa valutare legittimamente il mantenimento della partecipazione o una loro diversa rimodulazione.

Atteso che le partecipazioni del Comune di Giardini Naxos in queste quattro società sono limitate occorre che le misure volte al contenimento dei costi di funzionamento siano programmate, definite e verificate a livello di assemblea dei soci, rimanendo la funzione del nostro Comune, per le motivazioni sopra evidenziate, solo propositiva e di impulso, non certo determinante.

Pertanto, sulla base di quanto precede i servizi gestiti dalle società partecipate dal Comune di Giardini Naxos rientrano a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessarie" per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del TU. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione "un servizio di interesse generale" tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

Il Sindaco
F.to Dr Giorgio Stracuzzi



IL Responsabile II Settore
F.to Dr Mario Cavallaro

COMUNE DI GIARDINI NAXOS
PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DI

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 10.12.2020

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art.53 della L. 8/6/90 n.142 recepito dall'art.1 della L.R. n.11/12/91 n.48, così come sostituito dall'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30 e dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE.

Giardini Naxos 09/12/2020




IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
D.R. Mario Cavallaro

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art.53 della L. 8/6/90 n.142 recepito dall'art.1 della L.R. n.11/12/91 n.48, così come sostituito dall'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30 e dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos 09/12/2020




IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Dott. Mario Cavallaro

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Consigliere Anziano
(Micalizzi Rita)



Il Presidente del Consiglio
(Avv. Arcidiacono Antonella M.L.)



Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Roberta Freni)



Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _____ come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. 3.12.91, n. 44;
- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _____ perché immediatamente eseguibile;

Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Freni

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____

[] è divenuta esecutiva il giorno

[] è stata dichiarata immediatamente esecutiva

Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
- Dott.ssa R. Freni -
